

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2022/1388 della Commissione, del 23 giugno 2022, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni di autorizzazione del biocida Pat'Appât Souricide Canadien Foudroyant comunicate dalla Francia e dalla Svezia conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2022, L 208, pag. 7);
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell'articolo 48 e sulla violazione degli articoli 1, paragrafo 1, e 32 del regolamento (UE) n. 528/2012, (il «regolamento relativo ai biocidi») ⁽¹⁾.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 33, 35 e 36 del regolamento relativo ai biocidi.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dei trattati — principi di certezza del diritto e legittimo affidamento.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 19 del regolamento relativo ai biocidi e su un manifesto errore di valutazione.
5. Quinto motivo, vertente sull'eccesso di potere e sulla violazione e falsa applicazione dei trattati — principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità e articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 novembre 2022 — UniSystems Luxembourg e Unisystems systemata pliroforikis / ESMA

(Causa T-750/22)

(2023/C 45/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: UniSystems Luxembourg Sàrl (Bertrange, Lussemburgo), Unisystems systemata pliroforikis monoprosopi anonymi emporiki etairia (Kallithea, Grecia) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'ESMA, notificata alle ricorrenti con lettera dell'ESMA datata 17 settembre 2022, di classificare come seconda l'offerta delle ricorrenti nell'attribuzione a cascata nella gara d'appalto con procedura aperta per servizi di consulenza in materia di TIC — PROC/2021/12 «Prestazione esterna di servizi informatici», e di attribuire a cascata il primo contratto della stessa gara d'appalto al consorzio primo classificato;

- inoltre, condannare l'ESMA al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti a causa della perdita del contratto per un importo di EUR 3 500 000 per i primi due anni di esecuzione del contratto. Nel caso in cui il contratto venga ulteriormente prorogato, come specificamente previsto, le ricorrenti chiedono l'importo addizionale corrispondente alla durata complessiva del contratto, sulla base di un importo annuale di EUR 1 750 000, effettuata la detrazione di ogni importo eventualmente corrispondente al margine lordo degli specifici contratti che saranno eseguiti dalle ricorrenti nella loro qualità di secondo contraente a cascata, fermo restando che tutti gli importi di cui sopra sono produttivi di interessi;
- in subordine, nel caso in cui il Tribunale dovesse dichiarare che le ricorrenti non abbiano diritto al risarcimento dell'intero ammontare dei danni subiti a causa delle decisioni illegittime dell'ESMA impugnate, le ricorrenti chiedono i danni subiti a causa della perdita di chance per un importo di EUR 400 000, più interessi;
- condannare l'ESMA a pagare le spese, legali ed accessorie, sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente ricorso, anche in caso di rigetto del medesimo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento finanziario⁽¹⁾ e del capitolato d'oneri: il prezzo offerto dal primo contraente a cascata è anormalmente basso, in quanto i profili specifici sono pagati al di sotto del salario minimo legale in Germania e in Grecia. Per le stesse ragioni, le ricorrenti sostengono che vi è stata una violazione del capitolato d'oneri e dei principi di trasparenza e buona amministrazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, del diritto a un ricorso effettivo e delle forme sostanziali.
 - Prima parte del secondo motivo di annullamento: violazione dell'obbligo di motivazione, motivazione insufficiente;
 - seconda parte del secondo motivo di annullamento: violazione del principio del diritto a un ricorso effettivo e violazione delle forme sostanziali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto il 7 dicembre 2022 — Sboarina/Parlamento

(Causa T-761/22)

(2023/C 45/28)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Gabriele Sboarina (Verona, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il provvedimento di «Modificazione fissazione dei diritti alla pensione di cessata attività di un ex deputato di mandato italiano al Parlamento europeo» comunicata con missiva datata 21 settembre 2022, ricevuta il 28 ottobre 2022, dalla Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo avente ad oggetto: «Rideterminazione diritti alla pensione di cessata attività a seguito della deliberazione 3 marzo 2022, n. 150 dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati» notificato al ricorrente e, comunque, annullare la rideterminazione ed il ricalcolo dell'assegno di vitalizio erogato dal Parlamento europeo al ricorrente, nonché ogni altro atto presupposto e/o conseguente;